

MODULARIO  
F- TASSE - 18 bis



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

2009036928

UFFICIO DI GENOVA 1 (R4C)

CODICE ATTO N. 09116006553

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE SALVATICO MARIA LUISA

AVVERTE IL NOTAIO

RIDELLA RICCARDO (RDLRCR41T22C621A)

CORSO ANDREA PODESTÀ, 1

16128 GENOVA (GE)

CHE IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL 18/02/2009, REPERTORIO N. 64114/19876

REGISTRATO IN VIA TELEMATICA IL 27/02/2009 AL N. 2062 SERIE 1T

DANTE CAUSA: VESALI VALERIA (VSLVLR85D41D969E)

AVENTE CAUSA: VESALI SIROUS (VSLSRS47R09Z224G)

E PER I SEGUENTI MOTIVI:

SI PROVVEDE, AI SENSI DELL'ART.28, C. 2, DEL D.P.R.

N. 131/1986 (T.U.R.), AL RECUPERO DELLA DIFFERENZA

TRA L'IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA E QUELLA

EFFETTIVAMENTE DOVUTA IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE

CON L'ATTO IN QUESTIONE VIENE RISOLTO UN CONTRATTO DI

DONAZIONE DI QUOTA D'IMMOBILE. AI SENSI DELL'ART.28,

C. 2, DEL T.U.R., INFATTI, PER LA RISOLUZIONE DI UN

CONTRATTO E' DOVUTA L'IMPOSTA PROPORZIONALE SULLE

PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA RISOLUZIONE STESSA -NEL

CASO DI SPECIE, LA RESTITUZIONE DELLA PREDETTA QUOTA

D'IMMOBILE- (CFR. DA ULTIMO: RIS. N. 329/E DEL 2007).

PERTANTO, PER LA RISOLUZIONE DE QUA E DOVUTA

L'IMPOSTA DI REGISTRO NELLA MISURA DEL 7% (EX ART.

1, TAR. PARTE PRIMA DEL T.U.R.).


SI PROVVEDE, INOLTRE, AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI

BOLLO NON PAGATA, SULLA BASE DELL'ART. 1BIS, N. 1),

TAR. PARTE PRIMA DEL D.P.R. N. 642/72.

LE IMPOSTE, LE SANZIONI PECUNIARIE E GLI INTERESSI DI MORA SONO STATI  
LIQUIDATI COME SEGUE:

IMPOSTA	TRIBUTO	AUTOLIQUIDATO NOTAIO	LIQUIDATO UFFICIO	SALDO
REGISTRO FABB.	9800	0,00	728,00	728,00
BOLLO	9802	155,00	230,00	75,00
IPOTECARIA	9803	208,00	208,00	0,00
CATASTALE	9805	168,00	168,00	0,00
TOTALE IN EURO				803,00



MODULARIO  
F. TASSE - 18 bis



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

DATA  
20/03/2009

IL DIRETTORE  
SALVATICO MARIA LUISA

IL CAPO AREA SERVIZI  
(Giovanna LANZINO)



**1. RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE - D.Lgs. 31.12.1992 n.546**

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sotto indicata, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt.18 e 21 del D.Lgs.n.546/1992), tenendo conto della sospensione dei termini del periodo feriale (1° agosto - 15 settembre). Per le controversie di valore inferiore a 2.582 Euro il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente. Nel caso in cui il valore della controversia è pari o superiore a 2.582 Euro il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art.12 comma 2° del D.Lgs. n.546/1992, che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali. Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Il ricorso in bollo 14,62 Euro per ogni quattro facciate, è proposto mediante notifica della copia conforme all'originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art.16 commi 2 e 3 e art.20 del D.Lgs. n.546/1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio, a pena d'inammissibilità, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo di servizio postale ( art.22 del D.Lgs. n.546/1992 ).

Il ricorso non sospende la riscossione.

**2. TARDIVO PAGAMENTO - Art. 3 ter del D.Lgs. 18.01.2000 n. 9**

Ove il pagamento dei tributi non venga effettuato entro il termine di 15 giorni dalla notifica del presente avviso, l'Ufficio applicherà una sanzione pecuniaria pari al 30% delle imposte dovute, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, nonché gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta di registrazione dell'atto retro indicato.

**3. MODALITA' DI PAGAMENTO - Art. 10 Decreto interministeriale 13 dicembre 2000**

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art.10 del D.I. 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000.

**4. ULTERIORI INFORMAZIONI**

- Commissione Tributaria Provinciale competente : GENOVA

- Ufficio al quale notificare il ricorso:

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE DI GENOVA 1

PIAZZA CARIGNANO N. 2

16128, GENOVA (GE)

- Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela : AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO LOCALE DI GENOVA 1

- Funzionario responsabile del procedimento : NAVARINO NICOLA

**RELATA DI NOTIFICA MESSO SPECIALE**

**AGENZIA ENTRATE GENOVA** 09116006553

lo sottoscritto \_\_\_\_\_ Messo (1) \_\_\_\_\_  
ho notificato il presente atto alle ore 1130 del giorno 23 MARZO dell'anno 2004  
nel Comune di GENOVA via/piazza CORSO A. ROSSI 1  
al Sig. LOTARO RICCARDO RIDELLI

a) mediante consegna al medesimo che (2) \_\_\_\_\_

b) mediante consegna al Sig. MIANO VERONICA in qualità di (3) ADRESA M  
ALDO CUSI B. F. M.

c) mediante deposito presso la Casa Comunale di \_\_\_\_\_ ed affissione di avviso di deposito alla (4) \_\_\_\_\_

poiché (5) \_\_\_\_\_  
dandone notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento n° \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CONSEGNETARIO

[Firma]

IL MESSO

[Firma]

**MESSO SPECIALE**  
**AGENZIA ENTRATE GENOVA**  
(Carlo Agnello)

- =====
- (1) del Comune di \_\_\_\_\_ oppure speciale dell' Ufficio di \_\_\_\_\_
  - (2) " ha firmato in calce" oppure " si è rifiutato di firmare"
  - (3) " persona di famiglia " oppure " addetto alla casa, o all'ufficio o all'azienda "
  - (4) " porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda"
  - (5) indicare i motivi relativi all'impossibilità della consegna : per irreperibilità ( momentanea ), incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere l'atto